




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0002112 P-4.22.25  
del 25/02/2016



13433883

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Interno  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della  
cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO:** Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. COM (2015) 677.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Interno in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento  
Cons. Diana Agosti



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N.5004/A2016-000310/Uff. IX

Roma, 23 febbraio 2016

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Dipartimento Politiche Europee- Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE  
(Rif. nota n. DPE- 825- P.4-22.25 del 26 gennaio 2016)

e, p.c.:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

- Nucleo di valutazione degli atti UE

R O M A

OGGETTO: Richiesta di Relazione

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'art. 9 della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e all'art. 9 della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

Codice del Consiglio: 15405/15  
Codice della Proposta: COM (2015) 677  
Codice interistituzionale: 2015/0314 (COD)  
Codice DPE:NE\_36

Con riferimento alla nota sopra richiamata, si trasmette la Relazione, ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 234/2012 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" relativa alla proposta di Decisione indicata in oggetto.

IL PREFETTO  
VICE DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Sergio Ferrarolo

**Relazione**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

Proposta di Decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'art. 9 della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e all'art. 9 della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

- **Codice della proposta:** COM(2015) 677 del 15/12/2015
- **Codice interistituzionale:** 2015/0314 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Interno

**Premessa: finalità e contesto**

Nel 2015, l'Unione europea ha subito pressioni straordinarie alle sue frontiere esterne, che, secondo le stime, sono state attraversate illegalmente da un milione e mezzo di persone tra gennaio e novembre. Per far fronte alla crisi dei rifugiati, che ha messo a dura prova i sistemi di asilo degli Stati membri di primo ingresso, è stato varato un ventaglio di misure, preannunciate nell'Agenda europea sulla migrazione del maggio 2015, tra le quali due meccanismi di emergenza per la ricollocazione di 160.000 richiedenti protezione internazionale. Si tratta delle decisioni (UE) 2015/1523 e 2015/1601 del Consiglio che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a favore dell'Italia e della Grecia.

La presente proposta di decisione è presentata in applicazione dell'art. 4, par. 3. della Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio. La citata decisione, nello stabilire la ricollocazione di 120.000 richiedenti protezione internazionale negli altri Stati membri, prevede, tuttavia, che: *"Se entro il 26 settembre 2016 la Commissione ritiene che un adattamento del meccanismo di ricollocazione sia giustificato dall'evoluzione della situazione sul terreno o che uno Stato membro sia confrontato a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi a seguito di un brusco spostamento dei flussi migratori e tenendo conto dei pareri del potenziale Stato membro beneficiario, può presentare, se del caso, al Consiglio le proposte di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Allo stesso modo, uno Stato membro può notificare al Consiglio e alla Commissione, con le debite motivazioni, che è confrontato a un'analoga situazione di emergenza..."*

Con lettera del 5 novembre 2015, la Svezia ha invocato la citata disposizione, notificando alla Commissione e al Consiglio di trovarsi nella situazione di emergenza ivi descritta e, adducendo le debite motivazioni, ha richiesto un adattamento del meccanismo di ricollocazione a proprio favore. Con lettera dell'8 dicembre 2015, ha formalmente chiesto la sospensione della propria partecipazione alla ricollocazione, ai sensi dell'art. 9<sup>1</sup> delle decisioni del Consiglio (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601.

Adottate in base all'art. 78, par 3, del TFUE, che costituisce la base giuridica per far fronte alle situazioni di emergenza nell'ambito della politica comune in materia di asilo, entrambe le decisioni sopra citate hanno istituito misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, prevedendo la ricollocazione in altri Stati membri, rispettivamente, di 40.000 e di 120.000 richiedenti protezione internazionale. La quota assegnata alla Svezia è stata di 1.369 persone, ai sensi della decisione (UE) 2015/1523, e di 4.358 persone, ai sensi della decisione (UE) 2015/1601.

Nel 2015, secondo i dati Eurostat, le domande di protezione internazionale in Svezia sono aumentate, in un anno, di oltre il 60%, passando da 68.245 del periodo il 1° gennaio - 31 ottobre 2014 a 112.040, nello stesso periodo del 2015, con un rilevante incremento soprattutto nel corso dell'ultimo quadrimestre e con un picco di 39.055 richieste nel mese di ottobre. A seguito di tali dati, la Svezia ha lamentato l'instaurarsi di una situazione di emergenza, caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel suo territorio, peraltro aggravata dall'aumento significativo del numero di minori non accompagnati (un

<sup>1</sup> art. 9: *Nel caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in uno Stato membro, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE. Tali misure possono comprendere, se del caso, la sospensione della partecipazione di tale Stato membro alla ricollocazione quale prevista dalla presente decisione, nonché eventuali misure di compensazione per l'Italia e per la Grecia.*

richiedente su quattro). Nel 2015, la Svezia è stata il paese dell'UE con il numero pro capite più elevato di richiedenti protezione internazionale (11.503 richiedenti per milione di abitanti).

La Commissione, dopo aver evidenziato come l'attuale situazione migratoria in Svezia sia, pertanto, unica nell'Unione propone di sospendere, per un anno, gli obblighi in capo alla Svezia, in quanto Stato membro di ricollocazione ai sensi della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e (UE) 2015/1601 del Consiglio. Essa prevede l'offerta di sostegno operativo alla Svezia, come opportuno, attraverso pertinenti attività coordinate dall'EASO e, se necessario, da altre agenzie competenti.

Allo scadere della presente decisione, la Svezia sarà tenuta a ricollocare sul proprio territorio tutti i richiedenti protezione internazionale già assegnati. Deve presentare al Consiglio e alla Commissione una tabella di marcia, contenente le misure concrete che intende adottare per garantire l'efficacia dei suoi sistemi di asilo e migrazione e riprendere la ricollocazione quando la sospensione cesserà di avere effetto.

La presente decisione non incide sulla situazione dei cittadini di paesi terzi che sono già stati ricollocati in Svezia ai sensi della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio .

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La base giuridica è individuata nell'articolo 78, par. 3 del TFUE<sup>2</sup>.

### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà.

Le competenze nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che l'UE può esercitare se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, sono state già esercitate dalla UE con l'adozione della decisione (UE) 2015/1523 e della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio. Poiché la presente misura consiste nel sospendere gli obblighi di uno Stato membro a norma delle suddette decisioni in situazioni di emergenza e nel fornire sostegno operativo supplementare coordinato dalle agenzie dell'Unione, può essere adottata solo dall'Unione europea .

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità, in quanto la sospensione dell'azione unionale nei confronti della Svezia e l'offerta di sostegno operativo supplementare non vanno oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo di affrontare la situazione in modo efficace. La sospensione si riferisce solo alla Svezia, è temporanea e non pregiudica i diritti dei richiedenti protezione internazionale che sono già stati ricollocati in Svezia.

## **B.Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

Seppure si tratti di un procedimento consentito dalle Decisioni (UE) 2015/1523 e 2015/1601, la misura incide in maniera significativa sul bacino complessivo di quote messe a disposizione dell'Italia da parte degli Stati membri. D'altra parte, la situazione di emergenza invocata dalla Svezia continua a caratterizzare i paesi di frontiera UE, di cui occorre tenere conto nell'autorizzare misure in deroga.

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

Le disposizioni contenute nel progetto non possono ritenersi in linea con l'interesse nazionale, in quanto incidono sulla possibilità dello Stato italiano di effettuare ricollocazioni in Svezia, meta tra l'altro molto

<sup>2</sup> Art. 78, par. 3: *Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso imprevisto di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo*

richiesta dai richiedenti asilo, in una fase di evidente pressione migratoria, che ad oggi registra un aumento del 6% di arrivi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, destinata ad aumentare nei prossimi mesi estivi.

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

Sarebbe nell'interesse dell'Italia negoziare un termine più breve, ameno dimezzato, per la sospensione degli obblighi della Svezia, derivanti dalle Decisioni (UE) 2015/1523 e 2015/1601, considerata la pressione migratoria crescente a cui sono sottoposti i Pasi di frontiera dell'Unione.

Nella proposta non sono indicate possibili misure di compensazione a favore dell'Italia (e della Grecia), consentite dallo stesso articolo 9 delle citate decisioni UE. che andrebbero inserite.

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

-----

### **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

-----

### **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione.

### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

-----

### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

Non si rilevano impatti su cittadini ed imprese.